

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 31 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Assane Samb

(Causa C-43/11)

(2011/C 113/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Assane Samb

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE⁽¹⁾ ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a quattro anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore e con la reclusione sino a cinque anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Timișoara (Romania) il 2 febbraio 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ

(Causa C-47/11)

(2011/C 113/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Timișoara

Parti

Ricorrente: SC Volksbank România SA

Convenuta: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) ARAD TIMIȘ

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 30, n. 1, della direttiva 2008/48⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di prevedere l'applicazione della legge nazionale di trasposizione della direttiva anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della disposizione nazionale;
- 2) Se l'art. 22, n. 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che istituisce la massima armonizzazione nel settore dei contratti di credito al consumo, armonizzazione che non consente agli Stati membri:
 - 2.1. di estendere l'ambito di applicazione delle norme contenute nella direttiva 2008/48 a contratti espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della stessa (come i contratti di prestito ipotecario) o
 - 2.2. di istituire obblighi aggiuntivi a carico degli istituti di credito in materia di tipi di commissione che questi possono percepire nei contratti di credito al consumo rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione nazionale di trasposizione;
- 3) Qualora le risposte alle questioni sottoposte sub 2) siano negative, se i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di circolazione dei capitali debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad uno Stato membro di imporre agli istituti di credito provvedimenti con cui vieta nei contratti di credito al consumo l'applicazione di commissioni bancarie non annoverate nell'elenco di quelle ammesse, senza che queste ultime siano definite dalla normativa del rispettivo Stato.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ivrea (Italia) il 4 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Lucky Emegor

(Causa C-50/11)

(2011/C 113/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ivrea

Parti nella causa principale

Lucky Emegor